



Agrofarmaci, *scorte* aziendali da smaltire entro fine anno

ARTURO CAPONERO

Alla fine dello scorso anno si è concluso il complesso processo di revisione della classificazione tossicologica degli agrofarmaci, che è stata adeguata alla nuova normativa europea (Supplemento Ordinario n. 161 della G.U. n. 233 del 6 ottobre 2005).

In pratica gli agrofarmaci, che godevano di un regime di norme sulla sicurezza semplificato, sono stati classificati, al pari delle altre sostanze chimiche, in funzione della loro "pericolosità intrinseca" (cioè legata alla natura chimica) sull'uomo e sull'ambiente.

Sebbene la vecchia suddivisione in quattro classi di tossicità sia rimasta invariata, come pure i simboli di pericolo (Molto tossico o T+; Tossico o T; Nocivo o Xn; Irritante o Xi), è cambiato il metodo di calcolo della pericolosità. Tale calcolo, prima basato solo sulla tossicità acuta del formulato, ora tiene conto anche di eventuali effetti cronici o di rischi di altra natura (come la natura gassosa dei formulati).

La nuova classificazione dei prodotti fitosanitari ha comportato numerosi cambiamenti nelle formulazioni commerciali, un generale aumento di quelli a più alta tossicità e l'introduzione dell'ecotossicità (oltre il 70% dei prodotti è attualmente classificato come N = "nocivo per l'ambiente"). Notevoli sono le ripercussioni sulla gestione dei prodotti chimici sia per i rivenditori sia per gli utilizzatori.



Lo smaltimento delle scorte dei prodotti confezionati con le "vecchie" etichette (cioè quelle autorizzate precedentemente alla riclassificazione) da parte delle ditte produttrici, distributrici o importatrici è stato consentito fino al 30 gennaio 2006, mentre la vendita e il loro utilizzo in azienda saranno ammessi fino al 30 gennaio 2007.

Per le aziende agricole, pertanto, sarà utile prevedere il completo consumo dei prodotti con vecchie etichette eventualmente rimasti in magazzino. Se non utilizzati, da "prodotti fitosanitari" nel nuovo anno si trasformeranno in "rifiuti speciali", con conseguenti costi aggiuntivi per il corretto smaltimento. Per lo stesso motivo, in fase di acquisto di nuovi fitofarmaci, andrà richiesto al rivenditore se il prodotto scadrà a fine anno o se possiede già la nuova etichetta. ●



Responsabile SeDI:

Arturo Caponero

caponero@alsia.it

Al pari di altre sostanze chimiche, sono stati classificati in funzione della loro "pericolosità intrinseca" verso l'uomo e l'ambiente. Se non utilizzati, dal 2007 diverranno "rifiuti speciali", con costi aggiuntivi per lo smaltimento.

Biologica

Notiziario biologico
e fitosanitario

Solo il Ministero potrà autorizzare prodotti fitosanitari per colture biologiche

Cambio di rotta nel settore degli agrofarmaci per l'agricoltura biologica. A distanza di qualche anno da un discusso provvedimento legislativo (art. 38 del D.P.R. 290 del 23 Aprile 2001), che permetteva la libera vendita ed il libero uso di una serie di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura biologica e per il quale la Comunità Europea aveva avviato una procedura di infrazione verso l'Italia, il

nostro Stato ha dovuto adeguarsi alla normativa comunitaria.

È stato infatti recepito l'articolo 17 della Legge Comunitaria 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 32 dell'8 febbraio 2006, che ha abrogato i commi 1 e 2 del citato art. 38 del D.P.R. 290/01.

Questi consentivano la vendita e l'uso di alcune sostanze utilizzate in agricoltura biologica, elencate nel Regolamento 2092/91/CEE e in un allegato dello stesso D.P.R. 290/01, anche senza l'apposita autorizzazione Ministeriale purché non si utilizzassero nomi di fantasia e si riportassero in etichetta informazioni quali il produttore, la composizione e le istruzioni d'uso. Molti dei prodotti interessati dal provvedimento sono di largo uso in

agricoltura biologica (vedi tabelle) e, attualmente, non esistono in commercio prodotti autorizzati. Si prevedono, pertanto, alcuni problemi nella gestione fitosanitaria delle colture biologiche, almeno nell'immediato.

I coltivatori biologici non dovranno sottovalutare l'applicazione del nuovo provvedimento che prevede, per chi continua a commercializzare questo tipo di prodotti senza l'autorizzazione ministeriale, l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 15 a 90 milioni di vecchie lire (art. 23, comma 1, Dlgs 194 del 17 maggio 1995), mentre per chi li utilizza l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 5 a 30 milioni di vecchie lire (art. 23, comma 2 Dlgs 194 del 17 maggio 1995). ● (A.C.)

TABELLA 1 • PRODOTTI ELENCATI NEL REGOLAMENTO 2092/91/CEE CHE ATTUALMENTE NON SONO PIÙ DI LIBERA VENDITA IN ITALIA, MA CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER POTER ESSERE COMMERCIALIZZATI COME PRODOTTI FITOSANITARI.

Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Cera d'api
Gelatina	Proteine idrolizzate
Lecitina	Estratto (soluzione acquosa) di <i>Nicotiana tabacum</i>
Oli vegetali (ad es., olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Rotenone estratto da <i>Derris spp</i> , <i>Lonchocarpus spp</i> e <i>Therphrosia spp</i> .
Microorganismi (batteri, virus e funghi), ad es. <i>Bacillus thuringensis</i> , <i>Granulovirus</i> , ecc.	Fosfato di diammonio (solo in trappole)
Metaldeide (solo in trappole col repellente)	Feromoni (solo in trappole e/o distributori automatici)
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) (solo in trappole con sostanze specifiche attrattive)	Ortofosfato di ferro (III)
Rame , nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	Etilene
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Allume di potassio (Caolinite)
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Olio di paraffina
Oli minerali	Permanganato di potassio
Sabbia di quarzo	Zolfo
Rodenticidi	

TABELLA 2 • PRODOTTI ELENCATI NEL D.P.R. 23 APRILE 2001 CHE ATTUALMENTE NON SONO PIÙ DI LIBERA VENDITA IN ITALIA, MA CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER POTER ESSERE COMMERCIALIZZATI COME PRODOTTI FITOSANITARI.

Propoli	Terra diatomacea o farina fossile o tripoli
Polvere di pietra o di roccia	Silicato di sodio
Bicarbonato di sodio	Gelatina (non di origine animale)
Prodotti a base di piante officinali aromatiche	Preparazioni biodinamiche